



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PHOENIX

TITOLO I: DENOMINAZIONE – DURATA – FINALITÀ

Art. 1. – *Denominazione e durata dell'associazione*

E' costituita, in Roma, un' associazione denominata PHOENIX tra ex alunni dei collegi e assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell' Esercito (O.N.A.O.M.C.E.).

L'associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma il solo l'obbligo di comunicazione ai Soci, agli Organi Sociali ed agli uffici competenti.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - *Finalità dell'Associazione*

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) tenere vivo fra i soci lo spirito di fraterna amicizia, favorendo periodici incontri;
- b) collaborare con l'O.N.A.O.M.C.E. per la diffusione della conoscenza dell'attività dell'Opera.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati, promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione. L'Associazione, inoltre, può organizzare convegni, pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video.

Essa può, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa l'accensione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamento in genere presso istituti bancari.

TITOLO II : ENTRATE – PATRIMONIO

Art. 3 – *Patrimonio, Esercizio finanziario e Rendiconto*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

I proventi delle varie attività non possono essere distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;

- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per essere approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Dopo l'approvazione, verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione.

Art. 4 – Quota associativa

La misura della quota associativa è definita annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

I soci sono liberi di versare sottoscrizioni volontarie, le somme versate per la quota associativa annua o per sottoscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.

TITOLO III: I SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Ordinari : quanti abbiano goduto, in qualsiasi forma, dell'assistenza dell'O.N.A.O.M.C.E.
- b) Soci Onorari : persone per benemerienze acquisite in concordanza con le finalità dell'Associazione, anche se non aventi i requisiti richiesti per i Soci Ordinari. .

Possono candidarsi alle cariche sociali solo i soci che abbiano regolarmente versato le quote sociali. Solo i soci Ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea e possono accedere alle cariche sociali.

I Soci onorari non versano la quota associativa.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

L'organo competente per l'accettazione dei Soci, ed a nominare i Soci Onorari è il Consiglio Direttivo, cui compete anche l'esclusione dei Soci in carica.


Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione :

- nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- periodo di tempo in cui sono stati assistiti dall'O.N.A.O.M.C.E

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari devono versare nei termini la quota associativa, rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno ed attenersi alle deliberazioni degli Organi competenti. Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea, eleggono gli organi sociali, possono essere eletti negli stessi ed hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione.

I Soci Onorari partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di elettorato attivo, né passivo. Possono, tuttavia, fare interventi al pari degli altri Soci.



Art. 8 – Cessazione della qualifica di socio

L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:

- a) per recesso del socio a seguito di sua richiesta scritta;
- b) per reiterato mancato pagamento della quota associativa;
- c) per gravi inadempienze degli obblighi assunti a norma del presente statuto; in tal caso la pronuncia avviene con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione, votata all'unanimità, dopo aver preso conoscenza delle giustificazioni dell'interessato;
- d) per decesso del Socio.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;

Gli organi sociali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche e gli incarichi non sono retribuiti e proseguono comunque fino alla nomina dei nuovi Organi o dei nuovi incaricati.

TITOLO V : ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari, ciascuno con diritto ad un voto, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Non possono partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari che non abbiano versato la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre la data fissata per l'assemblea.

I Soci che non intervengono personalmente possono farsi rappresentare nell'Assemblea delegando, per iscritto, altro Socio Ordinario e inviando la delega direttamente al segretario dell'Associazione.

Le deleghe potranno essere rilasciate ai soci ordinari e ai Componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio ordinario o componente del direttivo potrà avere al massimo tre deleghe.

L'Assemblea delibera, di norma, con voto palese, fatta salva la modalità con scrutinio segreto in caso di elezioni degli organi.

In casi eccezionali, il Presidente può proporre il voto segreto; la proposta va approvata dall'Assemblea con voto palese.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata una volta all'anno, a cura del Presidente, alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, con lettera o posta elettronica, contenente la specificazione dell'Ordine del giorno, da inviarsi ad ogni socio almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci iscritti; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati non meno di un terzo dei soci.



L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre, in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno il 50 per cento dei soci aventi diritto o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria, con le stesse modalità, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le assemblee possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego di tecnologia disponibile.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e approvati seduta stante.

Art. 12 – *Compiti dell'Assemblea*

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo;
- b) la discussione e l'approvazione dei programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) le modifiche e gli emendamenti dello Statuto
- e) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni di funzionamento;
- f) la fissazione dell'importo della quota associativa;
- g) lo scioglimento dell'Associazione;
- h) le decisioni su quant'altro demandate per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V : CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Soci Ordinari, deliberati dall'assemblea.

Il Consiglio viene eletto conformemente al regolamento interno dell'associazione, e dura in carica 3 anni e, se necessario, prosegue in regime di prorogatio fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.


I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante deliberazione approvata all'unanimità.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla successiva Assemblea, che delibererà sulla loro conferma o sostituzione.

Il Consiglio, tuttavia, decade nel caso in cui vengano a mancare più di un terzo dei componenti fissati dall'Assemblea, che in tal caso verrà sollecitamente convocata dal Presidente per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 – *Riunioni ed attribuzioni del Consiglio Direttivo*



Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l'impiego di tecnologia disponibile.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente;
 - b) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
 - d) predispone i programmi di attività, il bilancio annuale di previsione, il conto consuntivo e la relazione;
 - e) fissa la data e le modalità di convocazione dell'Assemblea e decide gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
 - f) propone all'Assemblea la quota associativa dovuta dai Soci;
 - g) cura il conseguimento dei fini statutari e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - h) delibera su ogni atto di carattere finanziario;
 - i) delibera la costituzione e le modalità di funzionamento di eventuali Sezioni regionali o interregionali, o la nomina di Soci coordinatori a livello decentrato, laddove se ne ravvisi la necessità.
 - j) formula l'eventuale Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
 - l) delibera forme di collaborazione e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche o con privati.
- Il Consiglio Direttivo, infine, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o ad altri Organi.

TITOLO VI: IL PRESIDENTE ed IL VICE PRESIDENTE

Art. 15 – Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e sovrintende al funzionamento della stessa. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e stabilisce le funzioni del Vice Presidente.

Il Presidente nomina un Vicepresidente;

In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente.

Ove per qualsiasi motivo il Presidente venga a mancare, il Consiglio provvede, senza indugio, alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è contitolare del conto corrente in forma congiunta col tesoriere. Assieme al Coordinatore regionale tiene i contatti con l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Carriera Esercito.

TITOLO VII: SEGRETARIO E TESORIERE



Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario:

- a) verbalizza le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) collabora con il Presidente allo svolgimento delle attività dell'Associazione e per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- d) è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali;
- e) è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione;
- b) è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed ai vari consiglieri, lo stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite;
- c) ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
- d) Tiene i registri contabili dell'attività societaria;

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII: NORME FINALI

Art. 18– Strumenti informatici e telematici

Per il miglior svolgimento delle proprie attività e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, ci si potrà avvalere dell'uso di strumenti e canali informatici e telematici quali siti web, mailing list, posta elettronica certificata, teleconferenze e quant'altro la tecnologia potrà offrire.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci, deliberando lo scioglimento dell'Associazione, dovrà procedere alla nomina di due liquidatori da designare anche tra i non soci.

L'Assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione all'O.N.A.M.C.E. o ad altre associazioni con finalità analoghe o con finalità di utilità sociale il patrimonio netto della disciolta Associazione.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

